

COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del Registro – REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24 DLGS.19/08/2016 N.175 COME MODIFICATO DAL D.LGS.VO 16/06/2017 N.100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

Data 11/10/2018 - IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di ottobre alle ore 20,30, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Villalba, a seguito della convocazione con nota prot. n. 4537 del 18 settembre 2018 e n.5039 del 02/10/2018, del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta pubblica di inizio e in sessione ordinaria.

Presiede l'adunanza il Sig. Antonio Lupo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	LUPO ANTONIO	Presidente	X	
2	FAVATA RITA	Vice Presidente		X
3	FERRERI V. FABIO	Consigliere Comunale	X	
4	SAIA ALESSIA	Consigliere Comunale	X	
5	SCARLATA ELIANA	Consigliere Comunale	X	
6	SCHILLACI ROSETTA	Consigliere Comunale		X
7	PLUMERI VINCENZO	Consigliere Comunale	X	
8	LEONE SALVATORE	Consigliere Comunale		X
9	ZAFFUTO GIUSEPPE	Consigliere Comunale	X	
10	RAPISARDA ILARIA	Consigliere Comunale		X
11	TATANO GIUSEPPE	Consigliere Comunale		X
12	IMMORDINO IVAN	Consigliere Comunale	X	

Assegnati n. 12 In carica n. 12 Assenti 07 Presenti 05

Fra gli assenti sono giustificati i signori -----

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale Dott. Giamporcaro Daniele.

Assistono i seguenti componenti della Giunta Comunale: Sindaco Plumeri Alessandro e gli Assessori Territo, La Monaca, Tramontana;

Per gli Uffici sono presenti: il Responsabile dell'Area Finanziaria, Rag. Giuseppe Plumeri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

- ad inizio di seduta -

IL PRESIDENTE, alle ore **20,30**, effettuato l'appello da parte del **SEGRETARIO COMUNALE**, accerta la presenza di n. 7 Consiglieri Comunali (**LUPO, FERRERI, SAIA, SCARLATA, PLUMERI, E ZAFFUTO E IMMORDINO**) e l'assenza di n. 5 Consiglieri (**FAVATA, SCHILLACI, LEONE, RAPISARDA e TATANO**) su n. 12 Consiglieri assegnati e, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti per la Giunta Comunale il Sindaco Alessandro **PLUMERI** e gli Assessori Comunali Concetta **TERRITO**, Calogerina **LA MONACA** e Giuseppe **TRAMONTANA**.

Per gli Uffici Comunali risulta presente il Responsabile di Area Finanziaria.

A questo punto, **il PRESIDENTE**, provvede alla nomina, previa designazione dei Capi Gruppo consiliari, dei Cons. **FERRERI, PLUMERI E IMMORDINO** quali Consiglieri scrutatori della seduta consiliare in corso di svolgimento.

DA' LETTURA di una nota pervenuta da parte del Revisore Unico dei Conti con la quale invita il Consiglio a svolgere i lavori consiliari in orari diurni stante la distanza con il Comune di residenza.

Indi,

Visto il vigente Statuto Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRENDE ATTO

- della nomina dei Cons. FERRERI, PLUMERI E IMMORDINO quali Consiglieri scrutatori della seduta consiliare in corso di svolgimento.

Successivamente, **IL SINDACO**, chiesta ed ottenuta la parola sollecita i Consiglieri Comunali per un incontro congiunto con l'esecutivo per definire un percorso da seguire riguardo l'offerta comunicata dal nostro concittadino Joe Plumeri

I Consiglieri **SAIA E SCARLATA**, ritengono necessario consultare anche i cittadini.

IL SINDACO evidenzia che nel primo incontro si definiranno criteri e modalità per giungere ad una sollecita conclusione.

Il Cons. **ZAFFUTO** ritiene che la questione vada attentamente pianificata"

Il Presidente autorizza il consigliere **FERRERI** ad effettuare la videoripresa del Consiglio Comunale.

Alle ore 21,01 entra in aula il Consigliere **SCHILLACI**. Sono presenti otto Consiglieri Comunali.

Il Consigliere **FERRERI** propone di prelevare il punto contrassegnato con il n.7, "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 DLgs 19/08/2016 n.175, come modificato dal Dlgs 16/06/2017 n.100 - Ricognizione partecipazioni possedute";

A questo punto, il Presidente pone in votazione la proposta di prelevamento avanzata dal Consigliere Ferreri:

Presenti 8

Favorevoli 6

Astenuti 2 (Zaffuto; Immordino).

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, su invito del Presidente del Consiglio Comunale dà lettura della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 DLgs 19/08/2016 n.175, come modificato dal Dlgs 16/06/2017 n.100 - Ricognizione partecipazioni possedute";

Il Consigliere **FERRERI** chiede che in occasione degli incontri nelle assemblee del Consortizio 5 Valli e G.A.L. "Terre del Nisseno" si presenti la proposta di dismettere le partecipazioni in quanto mancano i benefici per il Comune.

Il Consigliere Zaffuto ritiene che la partecipazione a queste Società potenzialmente possano portare benefici ai cittadini in occasione della pubblicazione dei bandi di finanziamento;

Il Sindaco informa il Consiglio in ordine alle difficoltà oggettive per poter uscire da queste Società;

A questo punto, il **Presidente del Consiglio**, accertato che nessun Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta in esame;

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	08
Votanti	08
Favorevoli	unanimità

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione in trattazione.

SUCCESSIVAMENTE

il Presidente pone in votazione l'immediata esecutività dell'atto e, con separata votazione espressa in forma palese, si approva con 8 voti favorevoli.


IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito come sopra riportato

D E L I B E R A

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva.

- segue -



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

AREA II – AREA FINANZIARIA E PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 06-03-2018

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 DLgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale predisposta dall'Area Finanziaria e Personale avente ad oggetto Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lvo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con il D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato approvato un nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), successivamente integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

CONSIDERATO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17 commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quelli dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Villalba e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure a evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettino i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfino il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche, finalità diverse, fermo restando il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

ATTESO che ad oggi il comune di Villalba partecipa al capitale sociale delle sotto elencate società:

CODICE FISCALE SOCIETÀ	DENOMINAZIONE	% QUOTA PARTECIPAZIONE	ATTIVITÀ SVOLTA	NOTE
01859310854	GAL TERRE DEL NISSENO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA"	2,22%	Valorizzazione patrimonio rurale paesaggistico ambientale, dei prodotti tradizionali locali, messa in rete delle eccellenze per il turismo rurale sostenibile	
92039930851	consorzio ambito territoriale ottimale caltanissetta (ATO idrico 6) Società consortile per azioni	0,63%	Gestione risorse idriche compresa la programmazione delle infrastrutture idriche	IN LIQUIDAZIONE
01665600852	ATO AMBIENTE CL1 società consortile per azioni	2,01%	Gestione integrata rifiuti urbani	IN LIQUIDAZIONE
01897400857	ATO 3 SRR Caltanissetta provincia Nord- Società consortile per azioni	1,32%	Gestione integrata rifiuti urbani	
01621350857	CALTANISSETTA AGRICOLTURA E SVILUPPO S.C.R.	0,65%	coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi	IN LIQUIDAZIONE
01670770856	"LE CINQUE VALLI" SOCIETÀ CONSORTILE A R.L	20%	servizi concernenti il turismo	

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a fame parte integrante sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più, adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella relazione Tecnica Allegato A alla presente deliberazione a fame parte integrante e sostanziale, ovvero così riassumibili:

- 1) **Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta (A.T.o. idrico 6)**: tale società consortile per azioni è stata costituita per legge per l'esercizio delle funzioni in materia di gestione delle risorse

idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche. La partecipazione del Comune di Villalba alla Società è obbligatoria per legge e l'Ente non ha alcuna discrezionalità nella decisione sul mantenimento o sulla dismissione della relativa partecipazione;

- 2) **ATO Ambiente CL 1**, Società per azioni IN LIQUIDAZIONE. Tale società consortile per azioni è stata costituita per legge per l'esercizio delle funzioni in materia di gestione unificata ed integrata del ciclo dei rifiuti. L'ATO Ambiente CL,1 spa è già in fase di liquidazione in quanto sostituita dalla ATO 3 S.R.R. Caltanissetta — Provincia Nord. Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato e ad oggi risulta ancora in corso con una quota di partecipazione pari a 2,01%;
- 3) **ATO 3 S.R.R. Caltanissetta — Provincia Nord**, Società Consortile per azioni: Tale società consortile per azioni è stata costituita per legge per l'esercizio delle funzioni in materia di gestione unificata ed integrata del ciclo dei rifiuti. La partecipazione del Comune di Villalba alla Società è obbligatoria per legge e l'Ente non ha alcuna discrezionalità nella decisione sul mantenimento o sulla dismissione della relativa partecipazione;
- 4) **Gal Terre del Nisseno**: tale società consortile a.r.l. ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree individuate nel comprensorio della provincia di Caltanissetta, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Rappresenta il soggetto deputato all'intercettazione dei finanziamenti previsti dal PSR Sicilia 2014/2020. In quanto società deputata allo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, lett. a) del T.U.S.P., si ritiene opportuno, mantenere la partecipazione e non procedere ad alcuna azione di razionalizzazione;
- 5) **LE CINQUE VALLI** società consortile a.r.l. di Raggruppamento di soggetti pubblici rappresentativi delle varie realtà del territorio del "Vallone" atto a coordinare le strategie di sviluppo con particolare riferimento alle politiche del turismo e dello sviluppo locale, si ritiene opportuno, mantenere partecipazione e non procedere ad alcuna azione di razionalizzazione;
- 6) **CALTANISSETTA AGRICOLTURA E SVILUPPO** società consortile per azioni. Gestisce il Patto Territoriale per l'Agricoltura della Provincia di Caltanissetta.

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale all'adozione di tale deliberazione;

Visto l'O.R.EE:LL,;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 l.l. 175;

Visto il D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

Visto il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

- a). di approvare in ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, come di seguito indicato:

CODICE FISCALE SOCIETÀ	DENOMINAZIONE	% QUOTA PARTE CIPAZIONE	ATTIVITÀ SVOLTA	NOTE
01859310854	GAL TERRE DEL NISSENO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"	2,22%	Valorizzazione patrimonio rurale paesaggistico ambientale, dei prodotti tradizionali locali, messa in rete delle eccellenze per il turismo rurale sostenibile	
92039930851	consorzio ambito territoriale ottimale caltanissetta (ATO idrico 6) Società consortile per azioni	0,63%	Gestione risorse idriche compresa la programmazione delle infrastrutture idriche	IN LIQUIDAZIONE
01665600852	ATO AMBIENTE CL1 società consortile per azioni	2,01%	Gestione integrata rifiuti urbani	IN LIQUIDAZIONE
01897400857	ATO 3 SRR Caltanissetta provincia Nord- Società consortile per azioni	1,32%	Gestione integrata rifiuti urbani	
01621350857	CALTANISSETTA AGRICOLTURA E SVILUPPO	0,65%	coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi	
01670770856	"LE CINQUE VALLI" SOCIETA' CONSORTILE A.R.L	20%	servizi concernenti il turismo	

- b) di dare atto che non sono necessarie azioni di razionalizzazione delle partecipazioni detenute;
- c) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- d) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità fissate dal D M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21. Decreto correttivo;
- e) di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c.1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- f) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.

ALLEGATO A

RELAZIONE TECNICA

I - PREMESSA

L'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica recante «Revisione straordinaria delle partecipazioni» prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2; l'eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell'art. 10, deve avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione. La ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità,

Per gli Enti territoriali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge n. 190/2014.

L'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016,

La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 2016, n. 251, ha ritenuto illegittime talune disposizioni della legge di delegazione 7 agosto 2015, n. 124, tra cui l'art. 18 in attuazione del quale è stato emanato il d.lgs. n. 175/2016, nella parte in cui è stato previsto "il parere" anziché "l'intesa" con le Regioni. Il legislatore ha, conseguentemente, provveduto ad emanare disposizioni integrative e correttive — previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata — mediante il d.lgs. n. 100/2017.

La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la Deliberazione n. 19/2017 ha fornito delle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dagli Enti territoriali.

Il «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», di cui al d.lgs. n. 175/2016, contiene norme che, di volta in volta, vedono come soggetto attuatore/destinatario la pubblica amministrazione oppure la società. L'oggetto "composito" del testo unico è riassunto nell'art. 1, commi 1 e 2, ove si precisa che «Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Le disposizioni dirette alle amministrazioni partecipanti sono tra loro collegate, formando un sistema complessivo di norme dedicate a regolare i profili pubblicistici delle operazioni aventi ad oggetto le società. Le disposizioni contenute nel decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica».

La prima valutazione che se ne trae è quella di una rinnovata attenzione del legislatore verso un adempimento che, oltre ad essere esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, andrà a regime con cadenza

periodica.

Il processo di razionalizzazione — nella sua formulazione straordinaria e periodica — rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento.

II— LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Villalba partecipa al capitale delle seguenti società:

- 1) **Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta (A.T.O. Idrico 6)** con una quota dello 0,63%;
- 2) **ATO Ambiente CL 1, Società per azioni IN LIQUIDAZIONE** con una quota di partecipazione pari al 2,01%;
- 3) **ATO 3 S.R.R. Caltanissetta — Provincia Nord, Società Consortile per azioni** con una quota di partecipazione pari a 1,32%;
- 4) **GAL Terre del Nisseno — Società Consortile a.r.l.** per una percentuale di partecipazione pari a 2,22%;
- 5) **CONSORZIO LE CINQUE VALLI** - società consortile a responsabilità limitata con una quota di partecipazione pari al 20%;
- 6) **CALTANISSETTA AGRICOLTURA E SVILUPPO** Società consortile a.r.l. con una percentuale di partecipazione pari allo 0,65%

1. CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI CALTANISSETTA (A.T.O. IDRICO)

SCIEDA PARTECIPATA

NOME	Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta (A.T.O. Idrico 6)
FORMA GIURIDICA	Società Consortile per Azioni
OGGETTO SOCIALE	Gestione integrata unitaria delle risorse idriche , ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche
SEDE LEGALE	Via Palmiro Togliatti, 2/A -93100 CALTANISSETTA
ANNO COSTITUZIONE	2002
STATO	IN LIQUIDAZIONE
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal comune di Villalba con quota dello 0,63% per la restante quota da altri comuni della Provincia di Caltanissetta.

Il Comune di Villalba partecipa al Consorzio Ambito Territoriale ottimale di Caltanissetta (A.T.O. Idrico

6) con una quota dello 0,63%. L'Autorità d'Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione infrastrutture idriche. Il territorio dell'Ambito Territoriale di Caltanissetta coincide con quello dell'ex Provincia Regionale di Caltanissetta. La relativa Autorità d'Ambito è stata istituita in forma di Consorzio di funzioni tra la Provincia Regionale di Caltanissetta e i 22 Comuni del territorio, con la finalità di organizzare il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione del servizio. La quota di partecipazione è determinata in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune, il Comune di Villalba con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25/07/2002 ha approvato una convenzione per associato di autorità d'Ambito attraverso un consorzio e detiene una quota dello 0,63%. L'assemblea del Consorzio d'Ambito con la deliberazione n. 8 del 27/09/2004 ha scelto, quale modello gestionale del servizio idrico, l'affidamento in via esclusiva, con il regime giuridico della concessione, della gestione del servizio idrico integrato e della realizzazione dei lavori connessi alla società ACQUE DI CALTANISSETTA S.p.A., con sede in CALTANISSETTA (CAP: 93100), in Viale Sicilia, n. 176, a decorrere dal 27/07/2006. Nel 2013 con la L.R. n. 2 del 9.1.2013 è stato avviato il processo di regolazione del servizio idrico integrato. In particolare il comma 4 dell'art. 1, statuisce l'avvio del processo di riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato negli Ambiti Territoriali esistenti, nonché stabilisce, "*...Le attuali Autorità d'Ambito territoriale ottimale sono poste in liquidazione dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni di commissario straordinario e di commissario liquidatore sono assunte dai Presidenti dei consigli di amministrazione delle disciolte autorità. I predetti commissari durano in carica sino al completamento delle attività di censimento delle gestioni preesistenti e di verifica dello stato dei rapporti giuridici attivi e passivi e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.*".

La Dott.ssa Rosalba Panvini - insediatasi nelle funzioni di Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta, già Provincia Regionale di Caltanissetta, giusta nomina con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 534/GAB del 23/3/2016 sino al 30/06/2016 - prorogata con D.P. n. 559/GAB del 31/05/2016 sino al 30/09/2016, ulteriormente prorogato con D.P. n. 579/GAB del 26/09/2016 sino al 30/11/2016, ulteriormente prorogato con D.P. n. 598 del 24/11/2016 sino al 26/02/2017, e il cui termine massimo di durata del relativo incarico, giusto D.P. n. 514 del 28/02/2017, è prorogato "nelle more dell'insediamento degli organi e degli enti di vasta area e comunque non oltre il 30 dicembre 2017 - è il Commissario Straordinario e Liquidatore dell'A.T.O. CL6 di Caltanissetta, giusto art. 1, c.4, l.r. n. 2 del 9/1/2013.

Detta società consortile per azioni è stata costituita per legge per l'esercizio delle funzioni in materia di gestione in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche. La partecipazione del Comune di Villalba alla Società è obbligatoria per legge e l'Ente non ha alcuna discrezionalità nella decisione sul mantenimento o sulla dismissione della relativa partecipazione.

2. CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ATO AMBIENTE CL I SPA

IN LIQUIDAZIONE

SCHEDA PARTECIPATA

NOME	ATO Ambiente CL I (Codice Fiscale e Partita IVA 01665600852)
FORMA GIURIDICA	Società consortile per azioni
OGGETTO SOCIALE	Gestione integrata ed unitaria dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale
SEDE LEGALE	Via Salvo D'Acquisto Caltanissetta (Palazzo Tumminelli)
ANNO COSTITUZIONE	2002
ANNO SCADENZA	31/12/2030
CAPITALE SOCIALE	€ 1.000.002,00
STATO	In liquidazione
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	2,01%
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Villalba al 2,01% e per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta

Detta società, è stata costituita, ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i., tra la Provincia Regionale di Caltanissetta ed i Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale CL1 per assicurare In gestione integrata dei rifiuti di propria competenza. La Società denominata ATO Ambiente CL1 è stata costituita in data 30/12/2002 nella forma di Società consortile per azioni a partecipazione pubblica per la gestione dell'Ambito territoriale ottimale CL1. Il capitale sociale della società è di € 1.000.002,00 ed è diviso in numero 833.335 azioni nominative ordinarie di euro 1,20 nominali ciascuna.

IL Comune di Villalba partecipa alla Società Ato Ambiente CL1, quale Ente socio e detiene una quota pari al 2,01% del capitale sociale.

Nel 2010, in L.R. 8 aprile 2010, n. 9, ha disposto la messa in liquidazione delle Società d'Ambito esistenti, disciplinando, al contempo, l'organo di governo dell'Autorità d'Ambito Ottimale determinandolo nella S.R.R. (Società per in Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti) quale forma di consorzio a partecipazione obbligatoria dei Comuni,

L'assemblea dei soci della società ATO Ambiente CL1 spa, nella seduta del 21 dicembre 2010, procedeva alla nomina dell'organo unico di liquidazione, nella persona della Dott.ssa Elisa Ingala.

La L.R. n. 26/2012, art. 11, co. 64, ha stabilito che: "Le gestioni delle società d'ambito cessano il

30/09/2012 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31/12/2012".

Nel 2013, la L.R. n. 3 del 9.1.2013 ha posticipato il termine per la cessazione dell'attività gestoria degli ATO al 30/09/2013, e quella per in loro estinzione, al 31/12/2013.

Con l'Ordinanza n. 8/Rif del 27.09.2013, il Presidente della Regione Sicilia, ha ordinato, in deroga agli art. 14 e 19 della L.R. 08 aprile 2010 n. 9 e sino al termine massimo del 15 gennaio 2014, secondo quanto disposto dall' art. 3, che nel caso di gestione diretta del servizio da parte dei Consorzi o Società d' Ambito, nelle more del definitivo trasferimento dei servizi ai soggetti individuati ai sensi della normativa regionale vigente, e qualora la SRR o i Comuni in forma singola o associata non avessero completato le procedure finalizzate ad assicurare la continuità del servizio nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di tutela del personale dalla legge regionale e dall'accordo quadro stipulato con le 00.SS. in data 06 Agosto 2013, i Commissari straordinari avrebbero garantito la continuità del servizio, in nome e per conto dei Comuni ricadenti nel territorio di ciascun Consorzio o Società e Ambito, avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente, nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dai Consorzi e Società d' Ambito stessi e delle relative autorizzazioni. Con decreto n. 1646 /DAR del 27,9.2013 il Dott. Enrico Vella veniva nominato Commissario Straordinario dell'ATO Ambiente CL 1 s.p.a. in liquidazione. Con una lunga serie di Ordinanze, il Presidente della Regione Sicilia ha prorogato, di volta in volta, gli effetti della sopra richiamata Ordinanza n. 8/Rif del 27/09/2013 e, al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio e nelle more della piena definizione della speciale forma di gestione ivi prevista, gli effetti dei decreti assessoriali di nomina degli commissari straordinari. Con decreto del Presidente della Regione Siciliana n.526 del 9 marzo 2017, è stato previsto che i Commissari Straordinari, dovranno garantire la continuità del servizio della gestione integrata dei rifiuti, avvalendosi della struttura e degli Organi in atto esistenti, delle risorse umane e strumentali e del legale rappresentante della Società d'ambito esistente, sino al loro definitivo passaggio alla S.R.R. nonché vigilare sull'operato degli organi societari della SRR Caltanissetta Nord 3, Gli organi societari della SRR. Caltanissetta 3 nord hanno avviato le procedure per il compiuto avvio della SRR Caltanissetta Provincia Nord, e con atto del 09/03/2017, Rep. n. 26.152 Racc, n. 11.989, rogato dal notaio Gaspare Mazzara, è stata costituita una società a responsabilità limitata denominata "S.R.R. Servizi ed Impianti S.R.L." con unico socio la società consortile per azioni Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Ato n. 3 Caltanissetta Provincia Nord", proprio al fine di consentire alla "S.R.R. Caltanissetta Provincia Nord" l'esecuzione dei servizi di igiene urbana, garantiti dalla gestione commissariale, atteso che la medesima società ai sensi e per gli effetti della L.R. 09/2010 non può direttamente gestire i servizi di raccolta rifiuti, ma deve affidarli a gestore esterno, così come previsto dall'art. 15 della sopra citata legge. La società costituita per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana ha proceduto all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del D.M. 120/2014, con le modalità di cui all'art. 16 (Procedure di iscrizione semplificate) e risulta iscritta dal 29/08/2017 numero di iscrizione PA 12817, Categoria I classe D, e relativamente a Centri di raccolta, classe D. Ad oggi risulta, altresì, completato l'iter del passaggio del personale dell'ATO Ambiente CI 1 spa dalla suddetta società alla S.R.R. Servizi ed impianti ed a quest'ultima risultano assegnati in comodato d'uso gratuito gli automezzi in dotazione patrimoniale di proprietà della società, Il Commissario straordinario Vella, con propria determinazione n. 15 del 14/09/2017, ha dato atto dell'avvenuta attuazione degli adempimenti

posti in capo al Commissario Straordinario ex Ordinanza n. 2/rif del 02/02/2017, come prorogata dall'OPRS n. 08/rif del 04/08/2017, evidenziando che la S.R.R. Caltanissetta Provincia Nord può operare in autonomia e provvedere all'affidamento dei servizi in house providing alla società di scopo all'uopo costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mrn.ii. I servizi saranno eseguiti nelle forme e nelle modalità concordate tra società di regolamentazione e la società di scopo nei seguenti comuni: Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, Resuttano, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba.

L'ATO Ambiente CL1 è già in fase di liquidazione in quanto sostituita dalla ATO 3 SRR. Caltanissetta — Provincia Nord. Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato e ad oggi risulta ancora in corso.

3. ATO 3 S.R.R. CALTANISSETTA -PROVINCIA NORD

SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI.

SCHEDA PARTECIPATA

NOME	ATO 3 S.R.R. Caltanissetta — Provincia Nord Codice Fiscale e Partita IVA P.IVA 01897400857
OGGETTO SOCIALE	Gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale
SEDE LEGALE	Corso Umberto I, 48 — Caltanissetta
ANNO COSTITUZIONE	22/10/2012
ANNO SCADENZA	31/12/2030
CAPITALE SOCIALE	€ 122.268,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	1,32%
FORMA GIURIDICA	Società consortile per azioni
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Villalba con una quota dell' 1,32% per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta

La Società ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale della Provincia Nord di Caltanissetta. L'art. 6 della L.R. n. 9/2010 disciplina l'organo di governo dell'Autorità d'ambito Ottimale, determinandolo nella S.R.R. (Società per la Regolamentazione dei servizi di gestione Rifiuti) quale forma di consorzio a partecipazione obbligatoria dei Comuni.

Il Comune ha approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 4 settembre 2012, lo schema di statuto e di atto costitutivo. La S.R.R. denominata Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Caltanissetta Provincia Nord — Società Consortile per azioni è stata costituita in data 22 ottobre 2012. Il Comune di Villalba detiene una quota pari all'1,32%.

Gli organi societari della SRR Caltanissetta 3 Nord hanno avviato le procedure per il compiuto avvio della SRR Caltanissetta Provincia Nord, e con atto del 09/03/2017, Rep. n. 26.152 Race. n. 11.989, rogato dal notaio Gaspare Mazzara, è stata costituita una società a responsabilità limitata denominata "S.R.R. Servizi ed Impianti S.R.L." con unico socio la società consortile per azioni Società

per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Ato n. 3 Caltanissetta Provincia Nord", proprio al fine di consentire alla "S.R.R. Caltanissetta Provincia Nord" l'esecuzione dei servizi di igiene urbana, garantiti dalla gestione commissariale, atteso che la medesima società ai sensi e per gli effetti della L.R. 09/2010 non può direttamente gestire i servizi di raccolta rifiuti, ma deve affidarli a gestore esterno, così come previsto dall'art. 15 della sopra citata legge. La società costituita per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana ha proceduto all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del D.M. 120/2014, con le modalità di cui all'art. 16 (Procedure di iscrizione semplificate) e risulta iscritta dal 29/08/2017 numero di iscrizione PA 12817, Categoria 1 classe D, e relativamente a Centri di raccolta, classe D. Ad oggi risulta, altresì, completato l'iter del passaggio del personale dell'ATO Ambiente CI 1 spa dalla suddetta società alla S.R.R. Servizi ed impianti ed a quest'ultima risultano assegnati in comodato d'uso gratuito gli automezzi in dotazione patrimoniale di proprietà della società.

Detta società consortile per azioni è stata costituita per legge per l'esercizio delle funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti. La partecipazione del Comune di Villalba alla Società è obbligatoria per legge e pertanto la stessa non può essere dismessa.

4. GRUPPO DI AZIONE LOCALE TERRE DEL NISSENO

SCHEMA PARTECIPATA

NOME	Gal Terre del Nisseno PARTITA IVA <u>01859310854</u>
OGGETTO SOCIALE	Valorizzazione del patrimonio rurale, paesaggistico ambientale, dei prodotti tradizionali locali e messa in rete delle eccellenze per il turismo rurale sostenibile
SEDE LEGALE	<u>Via Martoglio, 1 - Caltanissetta</u>
CAPITALE SOCIALE	€ 18.900,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	2,22%
FORMA GIURIDICA	Società consortile a.r.l.
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Villalba con una quota dell' 2,22% per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta, da altri soggetti pubblici e privati
ANNO SCADENZA	31/12/2050

La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree individuate nel comprensorio della provincia di Caltanissetta, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile.

Il Gruppo di Azione Locale "Terre del nisseno" è una società consortile istituita nell'ambito dell'Asse 4 "approccio LEADER" del Programma di Sviluppo rurale Sicilia 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con propria decisione 735 del 18.2.2008, con l'obiettivo fondamentale di incentivare lo sviluppo socio economico dei territori rurali, attraverso strategie di sviluppo sinergiche costruite intorno ad un tema catalizzatore strettamente connesso alle peculiarità specifiche di ogni area

Il Comune di Villalba ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2010, lo schema di statuto e di atto costitutivo della costituenda società consortile a responsabilità limitata. Il Gal Terre del Nisseno è stato costituito e il Comune di Villalba detiene una quota pari allo 2,22% del capitale sociale, dell'importo di € 420,00, interamente versato.

La struttura decisionale del GAL è così articolata: assemblea dei soci; consiglio di amministrazione; responsabile di piano.

Il Comune di Villalba, con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 70 del 17.6.2016, ha riconfermato l'adesione al GAL "Terre del Nisseno"

Con il regolamento (CE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013, la Comunità Europea ha definito un quadro giuridico unico per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), evidenziando che le misure concernenti lo sviluppo dell'economia rurale devono essere attuate di preferenza attraverso strategie di Sviluppo Locale mediante la costituzione di Sistemi Locali di Tipo Partecipativo. La Regione Sicilia ha redatto il Programma di Sviluppo Rurale, per il periodo 2014 - 2020 (PSR 2014/2020), attuativo dei Regolamenti (UE) n. 1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 808/2014 e successive modifiche e integrazioni nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) n. 8403 del 24/11/2015, con delibera della Giunta Regionale di Governo n. 18 del 26/01/2016. Il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 ed in particolare la Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo)" prevede che lo sviluppo locale di tipo partecipativo debba essere gestito da Gruppi di Azione Locale (GAL) con popolazione compresa tra i 60.000 ed i 150.000 abitanti, composti da un partenariato pubblico privato, dotati di una struttura tecnica adeguata e costituiti in una forma giuridica atta a garantire la partecipazione democratica dal basso del territorio, nonché concentrato sui territori classificati C e D, caratterizzati da rilevante calo demografico, da frammentazione amministrativa, da carenza di servizi e da fragilità del sistema produttivo ed attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali. La misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 intende promuovere l'elaborazione di strategie di sviluppo locale attraverso un approccio di carattere multisettoriale, integrato e bottom-up che vede coinvolti come elementi catalizzatori i partenariati locali pubblico/privati. La Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 — 2020 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" si articola specificamente nelle seguenti sottomisure:

- 19.1 - Supporto per la preparazione della Strategia di Sviluppo Locale;
- 19.2 - Attuazione del Piano di Sviluppo Locale - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- 19.3 - Preparazione di progetti di Cooperazione interterritoriale, interregionale e transnazionale;
- 19.4 - Funzionamento ed animazione dei Gruppi di Azione Locale - Sostegno per i costi di gestione e animazione.

L'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, con D.D.G. n. 296 del 18/04/2016, ha approvato apposito bando relativo alla sottomisura 19.1 per il sostegno preparatorio e la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipative», rivolto ai GAL esistenti e a eventuali nuovi partenariati attivando un procedimento di selezione che si suddivide in due fasi:

○ Fase 1, verifica preliminare dei criteri di ammissibilità dei GAL o dei partenariati sulla base di quanto previsto dalla sottomisura 19.1;

● Fase 2, valutazione e selezione delle strategie di sviluppo locale, sulla base dei criteri di selezione indicati nella sottomisura 19.2;

Con deliberazione del CdA del GAL "Terre del Nisseno" del 23/05/2016, si è avviata la fase preparatoria per la partecipazione al bando della sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio" e nella graduatoria finale approvata con D.D.G. n. 5383 del 31.8.2016 si è classificato al primo posto sui GAL selezionati. Si è avviata la seconda fase di costruzione del Piano di Azione Locale. Giorno 22 giugno

2017 si è svolto presso il Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana il tavolo di negoziazione per la valutazione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo "Terre del Nisseno", nel quale è stato espresso un giudizio positivo sull'elaborazione della strategia confermando i contenuti e gli importi delle singole azioni a valere sul PSR e sub PO FESR.

Il GAL ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio rurale, paesaggistico ambientale, dei prodotti tradizionali locali e la messa in rete delle eccellenze per un turismo rurale sostenibile, al fine di rendere l'area di riferimento elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali. Rappresenta il soggetto deputato all'intercettazione dei finanziamenti previsti dal PSR Sicilia 2014/2020.

Considerata la grave crisi economica occupazionale che investe da oltre un decennio il Comune di Villalba, è obiettivo prioritario il rilancio dell'economia nell'ambito turistico. Conseguentemente, si ritiene opportuno, mantenere siffatta partecipazione e non procedere ad alcuna azione di razionalizzazione,

5. SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. "LE CINQUE VALLI"

SCHEDA PARTECIPATA

NOME	LE CINQUE VALLI" SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.
OGGETTO SOCIALE	Programmi di sviluppo delle economie locali e del turismo
SEDE LEGALE	Via Garibaldi n. 180 93010 Valledlunga Pratameno
CAPITALE SOCIALE	€ 10.000,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	20%
FORMA GIURIDICA	Società consortile a.r.l.
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Villalba con una quota dell' 20% per la restante quota dai Comuni di Valledlunga, Marianopoli, Resuttano, Santa Caterina V.
ANNO SCADENZA	31/12/2050

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22/04/20102, il Comune di Villalba ha aderito alla costituenda società consortile a responsabilità limitata denominata "Le cinque valli". Detta società è stata costituita il 18/03/2003 con atto costitutivo rogato dal Notaio Gabriele Vancheri di Caltanissetta.

La società senza scopo di lucro è partecipata dal Comune di Villalba per una quota del 20% le altre quattro quote sono detenute dai comuni di Valledlunga, Marianopoli, Resuttano e Santa Caterina V.

La società consiste in un raggruppamento di soggetti pubblici, rappresentativi delle varie realtà del territorio del Vallone e svolge attività dirette ad arrecare benefici alle economie locali con particolare riferimento alle politiche del turismo e dello sviluppo locale.

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 68 del 25/09/2015 procedendo alla ricognizione delle società partecipate dall'Ente, ai sensi dell'art 3 commi 27 28 e 29 della Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge

Finanziaria 2008) ha manifestato l'intenzione di dismettere la propria partecipazione alla società.

6 CALTANISSETTA AGRICOLTURA E SVILUPPO

SCHEDA PARTECIPATA

NOME	CALTANISSETTA AGRICOLTURA E SVILUPPO patto territoriale per l'agricoltura
OGGETTO SOCIALE	Gestione del patto territoriale per l'agricoltura della provincia di Caltanissetta
SEDE LEGALE	Viale Regina Margherita 28 CALTANISSETTA
CAPITALE SOCIALE	70.000,00€
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	1,00 - 0,65%
FORMA GIURIDICA	Società consortile per azioni
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Villalba per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta insieme ad associazioni di categoria
ANNO SCADENZA	31/12/2020

Gestisce fin dal 2001, il patto territoriale per l'agricoltura della provinciali Caltanissetta con un finanziamento CIPE per 100 progetti. Allo stato attuale alla società risultano ancora attivi alcune iniziative.

La presente proposta di deliberazione ha ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 DLgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute"

IL Consigliere Comunale

Il Responsabile Del Procedimento

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 01/3/2018

Il Responsabile dell'Area II
(Rag. Giuseppe Plumeri)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON E' NECESSARIO, IN QUANTO LA PRESENTE PROPOSTA NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

Villalba, li 01/3/2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Rag. Giuseppe Plumeri)

C.C. n.35 del 11/10/2018
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Antonio Lupo

Il Segretario Comunale
F.to. Dott. Giamporcaro Daniele

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giamporcaro Daniele

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al
_____ e registrata al n. _____ Registro Pubblicazioni.

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giamporcaro Daniele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in
quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991.

sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giamporcaro Daniele